

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA E CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REVISORE UNICO DEI CONTI DELL'AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI AS.Bi. PER IL TRIENNIO 2023-2026

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 28.01.2005 è stata costituita l'Azienda Speciale Bibbona A.S.Bi. ed è stato approvato lo Statuto;
- lo Statuto dell'Azienda al Capo IV – Il Revisore dei Conti prevede un organo di revisione nella persona di un Revisore dei Conti;
- l'art. 39 dello Statuto prevede che:

- “1. Il controllo sulla regolarità contabile e la vigilanza sulla gestione economica-finanziaria è affidata ad un Revisore dei conti, nominato dal Sindaco, secondo gli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale;*
- 2. Il Revisore dei conti deve essere scelti tra coloro abilitati a svolgere questo compito, iscritti all'Albo dei Revisori Contabili.*
- 3. Il Revisore resta in carica sino al 31 maggio del terzo anno successivo a quello di nomina e comunque fino alla nomina del subentrante, non può essere revocato se non per giusta causa ed è rieleggibile una sola volta.*
- 4. Non può essere nominato Revisori dei conti, e se nominato decade, colui che si trova nelle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste per i sindaci revisori della società per azioni, nonché i componenti del Consiglio comunale e del Consiglio di Amministrazione, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori dell'Azienda e del Direttore, coloro che sono legati all'Azienda da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita, coloro che sono proprietari, comproprietari e soci illimitatamente responsabili, dipendenti di imprese esercenti lo stesso servizio cui è destinata l'Azienda o industrie connesse al servizio medesimo o che hanno stabili rapporti commerciali con l'Azienda o liti pendenti con la stessa. Vale, inoltre, per il Revisori dei Conti dell'Azienda, l'ipotesi di incompatibilità ed ineleggibilità e i limiti stabiliti dagli artt. 236 e 238 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267”;*

VISTI

- lo Statuto di AS.Bi.
- il vigente d.lgs. n. 39/2013;
- il vigente d.lgs. n. 235/2012, in particolare l'art. 10;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 30/09/2019 ad oggetto Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Associazioni ed Istituzioni;

VISTO il proprio decreto n. 1 del 04/02/2016, con il quale atteso che il mandato del revisore era scaduto si provvedeva a nominare revisore dei Conti dell'Azienda Speciale A.S.Bi di Bibbona la dott.ssa Lucia Battistoni;

PRESO ATTO CHE

- ai sensi dell'art. 39 dello Statuto il Revisore resta in carica sino al 31 maggio del terzo anno successivo a quello di nomina e comunque fino alla nomina del subentrante e che le modalità di revoca e decadenza sono disciplinate dal D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- l'art. 235 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 “Durata dell'incarico e cause di cessazione prevede che “1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo

134, comma 3, e i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente locale.

2. Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera d).

3. Il revisore cessa dall'incarico per:

- a) scadenza del mandato;
- b) dimissioni volontarie da comunicare con preavviso di almeno quarantacinque giorni e che non sono soggette ad accettazione da parte dell'ente; (
- c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento dell'ente.

- la dott.ssa Lucia Battistoni ha svolto due mandati come Revisore dei conti dell'Azienda Speciale A.S.Bi.
- ai sensi dell'art. 39 dello Statuto di A.S.Bi. Il Revisore resta in carica sino al 31 maggio del terzo anno successivo a quello di nomina e comunque fino alla nomina del subentrante, non può essere revocato se non per giusta causa ed è rieleggibile una sola volta;

I N F O R M A

che occorre procedere alla nomina di un nuovo revisore dei Conti dell'Azienda Speciale A.S.Bi.;

Evidenziato che i requisiti per poter svolgere l'incarico sono i seguenti:

- essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali dei Conti ed all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili;
- non aver rivestito il suddetto incarico per l'Azienda Speciale A.S.Bi. per più di due volte
- non essere amministratori e consiglieri comunali;
- non essere coniuge, parenti ed affini degli amministratori aziendali e comunali entro il quartogrado;
- non essere legati all'Azienda da un rapporto di prestazione d'opera retribuita;
- non essere proprietari, comproprietari e soci illimitatamente responsabili, dipendenti di imprese esercenti lo stesso servizio a cui è destinata l'Azienda o che hanno stabili rapporti commerciali con l'Azienda e coloro che hanno liti pendenti con l'Azienda o comunque attività in concorrenza con l'Azienda;
- essere in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale.

Le funzioni del Revisore dei Conti sono indicate nello Statuto dell'Azienda Speciale A.S.Bi. S consultabile all'URL <http://94.23.70.215/aziendaspecialebibbona/download/statuto/>

In base all'art 39, comma 5 dello Statuto di A.S.Bi., al Revisore dei Conti è corrisposta una adeguata indennità il cui ammontare è deliberato dal Comune, secondo quanto previsto dalla normativa in vigore per i revisori dei conti del Comune di Bibbona. Ai revisori spetta altresì il rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento della loro funzione, nonché in caso di missione per conto dell'Azienda, il rimborso delle spese di viaggio e trasferta, secondo le modalità in atto per i componenti del Consiglio di Amministrazione;

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30/03/2018 la retribuzione annuale del Revisore dei Conti è determinata in € 7.080 oltre oneri fiscali e previdenziali.

REQUISITI GENERALI

(Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni)

Per la nomina/designazione nei Collegi Sindacali è necessaria idonea qualificazione di revisore legale ai sensi dell'art. 2397 del Codice Civile con l'iscrizione nell'apposito registro.

CAUSE DI INCOMPATIBILITA' E DI ESCLUSIONE

(art. 3 Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni)

Salve le altre incompatibilità stabilite dalla normativa vigente, non può essere nominato o designato rappresentante del Comune presso enti, aziende ancorché consortili, istituzioni e società partecipate:

- a. Chi si trovi in stato di conflitto di interessi rispetto all'Ente, azienda o istituzione nel quale rappresenta il Comune;
- b. chi è stato dichiarato fallito;
- c. chi si trovi in rapporto di impiego, consulenza o incarico con l'ente, l'azienda, l'istituzione presso cui dovrebbe essere nominato;
- d. chi abbia liti pendenti con il Comune di Bibbona ovvero con l'ente, l'azienda, l'istituzione presso cui dovrebbe essere nominato;
- e. chi si trovi in una delle condizioni previste dal Titolo III, Capo II D.Lgs 267/00;
- f. chi si sia trovato nelle condizioni previste dalla legge 25 gennaio 1987 n.17, art.4;
- g. i dipendenti, consulenti o incaricati del Comune di Bibbona che operano in settori con compiti di controllo o indirizzo sulle attività dello specifico ente;
- h. chi sia stato oggetto di revoca della nomina o designazione del Comune per motivate ragioni comportamentali, di cui al successivo punto 8;
- i. chi appartiene ad associazioni segrete.

Il sopravvenire di una delle cause di incompatibilità e di esclusione di cui al punto precedente nel corso del mandato comporta la revoca della nomina o della designazione.

CAUSE OSTATIVE ALLA NOMINA DI REVISORE DEI CONTI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000:

Si osservano le condizioni di cui all'art. 248, comma 5-bis del d.lgs. n. 267/2000:

"5-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei conti accerti gravi responsabilità nello svolgimento dell'attività del collegio dei revisori, o ritardata o mancata comunicazione, secondo le normative vigenti, delle informazioni, i componenti del collegio riconosciuti responsabili in sede di giudizio della predetta Corte non possono essere nominati nel collegio dei revisori degli enti locali e degli enti ed organismi agli stessi riconducibili fino a dieci anni, in funzione della gravità accertata. La Corte dei conti trasmette l'esito dell'accertamento anche all'ordine professionale di appartenenza dei revisori per valutazioni inerenti all'eventuale avvio di procedimenti disciplinari, nonché al Ministero dell'interno per la conseguente sospensione dall'elenco di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Ai medesimi soggetti, ove ritenuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione ."

CAUSE OSTATIVE ALLA NOMINA DI REVISORE DEI CONTI AI SENSI DEL D.LGS. 235/2012

Si osservano le cause ostative di cui all'art. 10, comma 2 d.lgs. 235/2012.

"1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente degli organi delle comunità montane:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o

psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;
d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c);
e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;
b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.”

CAUSE OSTATIVE ALLA NOMINA DI REVISORE DEI CONTI AI SENSI DELL'ART. 39 DELLO STATUTO DI A.S.Bi.

Articolo 236 D.Lgs. 267/2000 Incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori

“1. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale.
2. L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza.
3. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.”

Articolo 238 Limiti all'affidamento di incarichi

1. Salvo diversa disposizione del regolamento di contabilità dell'ente locale, ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi, tra i quali non più di quattro incarichi in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non più di tre in comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 99.999 abitanti e non più di uno in comune con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti. Le province sono equiparate ai comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti e le comunità montane ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
2. L'affidamento dell'incarico di revisione è subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti di cui al comma 1.

Chiunque sia interessato a ricoprire il suddetto incarico deve far pervenire una dichiarazione di disponibilità, in carta libera, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 e conforme al modello allegato alla presente, indirizzata al Sindaco di Bibbona, in cui si dà atto:

- di aver preso visione degli Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune di Bibbona presso Enti, Aziende ed Istituzioni approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 70 del 30/09/2019, e di impegnarsi alla osservanza degli adempimenti ed obblighi ivi previsti;
- di essere in possesso dei sopra riportati REQUISITI GENERALI previsti al punto 2.4 dei citati Indirizzi: l'iscrizione al Registro dei revisori Contabili (allegare curriculum vitae);
- di non trovarsi in alcune delle cause di incompatibilità ed esclusione indicate al punto 3 degli Indirizzi medesimi;
- di non trovarsi in alcuna delle cause ostative di cui all'art. 10, comma 2 d.lgs. 235/2012;
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 248, comma 5 bis del d.lgs. n. 267/2000;
- di non trovarsi nelle condizioni di cui agli artt. 236 e 238 del d.lgs. n. 267/2000,

La dichiarazione può essere trasmessa a mano o a mezzo posta (raccomandata A/R), indirizzata al Sindaco – in Piazza C. Colombo n. 1, 57020, Bibbona (orario da lunedì a venerdì 9:00 – 12:30 e martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17,00) oppure all'indirizzo PEC: comune.bibbona@pec.it e deve pervenire entro e non oltre i seguenti termini:

- **entro le ore 12,00 del 06/marzo/2023 se la trasmissione avviene a mano o a mezzo posta (raccomandata A/R)**
- **entro le ore 24,00 del medesimo giorno (06 /marzo/2022) se la trasmissione avviene via PEC.**

La dichiarazione di disponibilità deve essere corredata da un curriculum vitae e dalla autorizzazione al trattamento dei dati personali e da copia di un documento di identità in corso di validità.

In caso di dichiarazione di disponibilità presentata a mezzo posta (raccomandata A/R), sul plico dovrà essere riportata la seguente dicitura "DICHIAZIONE DI DISPONIBILITA' PER L'INCARICO DI REVISORE DEI CONTI DELL'AZIENDA SPECIALE A.S.Bi. DEL COMUNE DI BIBBONA PER IL TRIENNIO 2023/2026".

In caso di dichiarazione di disponibilità presentata a mezzo PEC, detta dichiarazione dovrà essere sottoscritta digitalmente (es file formato p7m o .pdf(firmato)) oppure trasmessa, ai sensi di quanto disposto dall'art. 38, comma 3, del DPR n. 445/2000, come copia per immagine della dichiarazione munita di sottoscrizione autografa dell'interessato unitamente a copia per immagine del documento di identità stesso in corso di validità.

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI

Il Comune di Bibbona dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente contratto, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge.

Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.

In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Bibbona; e-mail: comune.bibbona@pec.it .

Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali, il contraente potrà visitare il sito www.comune.bibbona.li.it/privacy.

Il presente avviso è pubblicato:

- all'Albo Pretorio on line del Comune di Bibbona;
- sul sito internet dell'Ente.

Dell'esito del procedimento verrà data comunicazione attraverso pubblicazione sulla pagina web del Comune Amministrazione trasparente>Enti controllati>Avvisi e atti di nomina/designazione.

IL SINDACO
Massimo Fedeli

ALLEGATI:

- Schema di domanda
- Statuto dell'Azienda Speciale A.S.Bi;
- Deliberazione del Consiglio comunale n. 70 del 30/09/2019 e Indirizzi